

**UNIONE DEI COMUNI
CRISPIANO-MASSAFRA-STATTE
(PROVINCIA DI TARANTO)**

**REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE**

Approvato con D.C.U. n. 6 del 30.5.2008

**Modificato con :
D.C.U . n. 7 del 08.6.2022
D.C.U. n. 11 DEL 27.11.2023**

**CAPO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

Art. 1

Oggetto

1.Il presente regolamento disciplina la convocazione e lo svolgimento delle adunanze del Consiglio dell'Unione dei Comuni, al fine di assicurare il suo regolare ed ordinato svolgimento ed il pieno e responsabile esercizio, da parte dei consiglieri, delle loro attribuzioni.

2.Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio allo Statuto dell'Unione, alle leggi regionali e statali in materia.

CAPO II

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

Art.2- Convocazione del consiglio

1-Il consiglio è convocato:

- su iniziativa del Presidente;
- su richiesta scritta di almeno un terzo dei consiglieri;
- su richiesta della Giunta.

2-La convocazione del consiglio avviene mediante avviso scritto del Presidente, contenente l'ordine del giorno della seduta; nell'avviso devono essere indicati anche il luogo, il giorno e l'ora della riunione, **nonchè se la seduta sarà svolta in presenza o in video conferenza.**

3-Il Presidente è tenuto a convocare il consiglio dell'Unione entro venti giorni dalla presentazione della richiesta, con le modalità stabilite dal presente articolo.

4-Per le sedute ordinarie, l'avviso deve essere consegnato a ciascun consigliere almeno cinque giorni prima della data di convocazione; per le sedute straordinarie, l'avviso deve essere consegnato a ciascun consigliere almeno tre giorni prima della data di convocazione.

5-Nei casi d'urgenza, è sufficiente che l'avviso, con il relativo elenco degli argomenti da trattare, sia consegnato 24 ore prima della data della convocazione.

6-La consegna dell'avviso avviene ad opera della struttura dei Comuni associati e deve essere attestata dalla Segreteria del Comune dal quale è stato eletto il consigliere dell'Unione.

7-L'elenco degli oggetti da trattare è pubblicato all'albo pretorio dell'Unione e dei comuni aderenti entro gli stessi termini di cui al precedente comma 4.

8-La seconda convocazione potrà avere luogo lo stesso giorno.

Art.3 Validità delle sedute e delle deliberazioni del consiglio

1-Il consiglio è validamente riunito quando sia presente la metà dei componenti.

2-In seconda convocazione, è necessaria la presenza di almeno un terzo (1/3) dei componenti, senza computare il Presidente.

3-Le deliberazioni del consiglio sono assunte a maggioranza dei votanti, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa vigente.

Art.4 Funzionamento del consiglio

1-Il consiglio dell'Unione è presieduto dal Presidente dell'Unione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

2-La prima seduta del consiglio dell'Unione viene convocata e presieduta dal Sindaco in cui ha sede l'Unione entro 15 giorni dalla data di ricevimento di tutte le designazioni dei componenti effettuati a norma del terzo comma del precedente articolo.

3-Le sedute del consiglio sono pubbliche; non sono ammesse sedute segrete, salvo in caso di disposizioni di legge che prescrivano diversamente in relazione a particolari materie.

4-Le votazioni avvengono, per alzata di mano, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa vigente.

5-Eventuali argomenti non iscritti all'ordine del giorno non possono essere discussi nella stessa seduta, nè possono essere sottoposti a votazione deliberazioni concernenti detti argomenti.

6-Il consiglio si riunisce in seduta ordinaria due volte l'anno (sessione ordinaria), per l'approvazione del bilancio di previsione e per l'approvazione del conto consuntivo.

7-I consiglieri sono tenuti ad astenersi dal partecipare alla discussione ed alla votazione concernenti argomenti rispetto ai quali sussista un interesse proprio, di parenti o affini entro il quarto grado; di detta astensione è dato atto nel verbale della seduta.

Art.5- Gruppi consiliari -

1-I consiglieri possono costituirsi in gruppo e ne danno comunicazione al Segretario dell'Unione.

2-I consiglieri che dichiarano di non appartenere ad alcun gruppo costituiscono un gruppo misto.

3-Entro dieci giorni dalla prima seduta, ciascun gruppo nomina il capogruppo; nelle more della nomina e qualora non eserciti la facoltà di costituirsi in gruppo, è considerato capogruppo il consigliere più anziano d'età.

Art.6- Decadenza e sostituzione dei consiglieri

1-I membri del consiglio decadono dalle loro funzioni, con la revoca effettuata dal Consiglio Comunale di cui fa parte, con le dimissioni o con il cessare, per qualsiasi motivo, del mandato loro conferito dal consiglio comunale, nonché con la perdita dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale ovvero per l'insorgere di cause di incompatibilità.

2-I consiglieri che non intervengono ad un'intera sessione ovvero a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti.

3-Il Presidente comunica la proposta di dichiarazione di decadenza all'interessato, che ha tempo dieci giorni per presentare le proprie controdeduzioni.

4-Decorso il termine di cui al precedente comma, il Presidente presenta al consiglio la proposta di decadenza, unitamente alle eventuali controdeduzioni dell'interessato; l'assemblea dichiara la decadenza mediante voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5-A cura del Presidente, la dichiarazione di decadenza viene comunicata al comune che ha deliberato la nomina, perché il rispettivo consiglio provveda alla sostituzione.

6-I componenti dimissionari o decaduti vengono sostituiti dai consigli comunali nella prima seduta successiva all'avvenuta vacanza.

7-Il presente articolo non si applica ai consiglieri dell'Unione che rivestono la carica di Sindaco.

Art. 7 Luogo di riunione

1. Le riunioni del Consiglio dell'Unione potranno tenersi presso la sede dell'Unione o, in forma itinerante, presso le sedi di ordinarie sedute dei Consigli Comunali degli Enti facenti parte dell'Unione, *fatta salva la possibilità di svolgimento delle sedute in video conferenza, così come disciplinate dai successivi art.8/bis, 8/ter, 8/quater*

Art. 8 - Inizio dei lavori - Sedute deserte

1. I lavori del Consiglio, sia di prima che di seconda convocazione, iniziano all'ora indicata nell'avviso di convocazione, fatta salva l'ora di tolleranza di cui al secondo comma.
2. Trascorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, il Segretario generale, su invito del presidente procede all'appello dei Consiglieri presenti. Qualora non risulta presente il numero legale, il Presidente dichiara deserta la seduta, facendo redigere apposito verbale nel quale va fatta menzione dei Consiglieri assenti giustificati.
3. Le sedute sono considerate deserte ai fini del presente regolamento anche quando manchi nel corso delle stesse il numero legale.
4. La verifica del numero legale può essere chiesta da qualsiasi consigliere in ogni momento della seduta, salvo che durante l'eventuale intervento in corso, ma solo alla fine dello stesso.
4. I consiglieri presenti all'appello prima di assentarsi dall'aula hanno l'obbligo di darne avviso al Segretario il quale, nel caso in cui venisse a mancare il numero legale, ne informa il Presidente per le conseguenti determinazioni.

ART. 8/bis – Generalità e principi sedute a distanza

1. La riunione del Consiglio Unionale può essere effettuata in videoconferenza, consentendo che uno o più membri del Consiglio ed il Segretario Unionale e i suoi collaboratori partecipino a distanza, da luoghi diversi dalla sede comunale, fermo restando la presenza del Presidente del Consiglio presso la sede istituzionale dell'Unione (modalità telematica parzialmente a distanza).
2. La seduta del Consiglio Unionale può essere tenuta anche in videoconferenza con modalità telematica, completamente a distanza, cioè con tutti i membri (compreso il Presidente) e il Segretario Unionale presenti in luoghi diversi (modalità telematica completamente a distanza).
3. Le sedute svolte in videoconferenza con modalità telematica, ai sensi del terzo e quarto comma del presente articolo, si intendono, in via convenzionale, sempre effettuate presso la sede istituzionale dell'Unione.
4. Il Consiglio Unionale è convocato mediante pec, secondo le modalità previste dal presente regolamento, assicurandone altresì l'adeguata pubblicità.
5. Le proposte di Consiglio Unionale predisposte dai responsabili devono essere preventivamente inviate a mezzo pec, a cura della Segreteria, ai componenti del Consiglio (contestualmente all'avviso di convocazione) munite di pareri e della eventuale ulteriore documentazione necessaria alla discussione.

ART. 8/ter Tecnologia necessaria

1. Lo svolgimento delle sedute in videoconferenza con modalità telematica avviene senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dell'Unione. Pertanto, i consiglieri che intendono partecipare alla riunione telematica:
 - utilizzano la strumentazione tecnologica in proprio possesso (smartphone oppure pc/tablet dotato di videocamera e microfono) per collegarsi in videoconferenza da luogo diverso alla sede dell'Unione;
 - hanno cura di scaricare sul proprio smartphone, oppure pc/tablet dotato di videocamera e microfono, l'applicazione indicata dall'Ufficio di segreteria nell'avviso di convocazione della seduta;
 - comunicano tempestivamente, su richiesta dell'ufficio di segreteria, se intendono utilizzare il proprio cellulare oppure il proprio pc/tablet, al fine di consentire l'organizzazione della seduta tramite l'invio, da parte dell'Ufficio di segreteria, le modalità al quale collegarsi
2. La tecnologia utilizzata dall'Unione deve assicurare la possibilità immediata a tutti i partecipanti alla riunione di:
 - percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti, escludendo partecipazioni segrete;
 - intervenire nella discussione;
 - effettuare una votazione palese (non è compatibile con il voto segreto)
3. La tecnologia utilizzata dall'Unione (applicazione da scaricare a cura del singolo consigliere oppure piattaforma telematica) deve consentire:
 - il collegamento simultaneo fra tutti i consiglieri;
 - la possibilità di regolare lo svolgimento dell'adunanza da parte del Presidente;

la possibilità, da parte del Presidente e del Segretario, di proclamare i risultati della votazione.

ART. 8/quarter Metodologia, regolazione e verbalizzazione

- Per la validità dell'adunanza restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria, così come per i quorum deliberativi, da accertare tramite verifica oculare delle presenze.
- Delle circostanze effettive di partecipazione alla seduta il Segretario darà evidenza nel relativo processo verbale, indicando i nominativi dei componenti intervenuti in sede e in remoto.
- Il Segretario identifica i partecipanti collegati telematicamente e accerta che durante la discussione i componenti restino collegati telematicamente e presenti.
- Il consigliere che intende abbandonare la seduta deve darne comunicazione al Presidente attraverso il sistema di comunicazione di utilizzo.
- In caso di problemi tecnici di connessione durante la seduta, il Presidente con il supporto del tecnico, sospende la sessione sino a risoluzione del problema. Dopo la sua risoluzione, il presidente verifica la presenza del numero legale per la regolare ripresa della seduta.

CAPO III POTERI DEI CONSIGLIERI

Art. 9 Presentazione delle proposte

1. Ciascun Consigliere può presentare proposte deliberative mediante atto indirizzato al Presidente dell'Unione.
2. Il Presidente dell'Unione, ricevuta la proposta, la trasmette al Segretario, per l'istruttoria, il quale, una volta compiuta, ne disporrà la trasmissione al Presidente del Consiglio ai fini dell'inserimento del punto all'ordine del giorno.
3. Le proposte, presentate dal Presidente o dai consiglieri unionali, sono messe a disposizione, mediante deposito presso la segreteria dell'Unione nonché presso le segreterie dei comuni associati, all'atto della convocazione del Consiglio, con esclusione delle proposte oggetto di convocazione straordinaria ed urgente.

Art. 10 Presentazione di emendamenti

1. Ciascun Consigliere può presentare emendamenti alle proposte deliberative iscritte all'ordine del giorno.
2. Il termine ultimo per la presentazione degli stessi è rappresentato dall'inizio della fase di votazione sul punto.
3. Sugli emendamenti presentati sono chiamati ad esprimere i pareri tecnici i funzionari competenti. Se l'emendamento è presentato durante la seduta del Consiglio e, per la complessità della stessa, non è possibile esprimere immediatamente il proprio parere, il punto all'ordine del giorno è rinviato.

Art. 11 Interpellanze

1. Ciascun Consigliere può presentare interpellanze aventi natura esclusivamente politica indirizzate al Presidente dell'Unione.
2. Le interpellanze possono essere presentate per iscritto o oralmente, anche durante la trattazione del punto all'ordine del giorno relativo alle comunicazioni, e possono essere tramutate in mozioni e sottoposte alla valutazione del Consiglio.

Art. 12 Interrogazioni

1. Ciascun Consigliere può presentare interrogazioni indirizzate al Presidente della Giunta, se riguardino attività di gestione o di indirizzo politico, o al Presidente del Consiglio, se riguardino attività di direzione dei lavori del Consiglio.
2. Le interrogazioni vanno presentate esclusivamente per iscritto, essendo consentite interrogazioni orali solo in caso di straordinarietà.
3. L'interrogante potrà richiedere, alternativamente, risposta scritta o la trattazione in Consiglio nella prima seduta utile.
4. Alle interrogazioni deve essere data risposta entro trenta giorni dalla presentazione.

Art. 13 Ordini del giorno e mozioni

1. Ciascun Consigliere potrà presentare per iscritto, anche durante le sedute del Consiglio, ordini del giorno o mozioni, da sottoporre alla votazione del Consiglio, che impegnino l'Ente a particolari adempimenti. L'ordine del giorno può essere presentato anche dal Presidente o dai componenti della Giunta.
2. La mozione è un atto di indirizzo teso ad impegnare il Presidente dell'Unione e la Giunta stessa ad affrontare una determinata questione, a deliberare una certa proposta o ad adottare determinati provvedimenti.
3. L'ordine del giorno è un atto di indirizzo a contenuto politico avente carattere di denuncia, di solidarietà, di richiesta, anche nei confronti di altri enti ed istituzioni pubbliche o private.
4. Tali mozioni o ordini del giorno possono essere trattati e votati prima della conclusione dei lavori.

CAPO IV DISCIPLINA DELLE SEDUTE

Art. 14 Poteri del Presidente

1. Il Presidente dell'Unione regola l'ordinato svolgimento del Consiglio dell'Unione ed ha potere di richiedere l'intervento della forza pubblica in caso di disordini o di intemperanze di chiunque dei presenti in aula.
2. Per nessun motivo il Presidente può espellere un Consigliere dall'aula; se un Consigliere turba l'ordine o pronuncia parole ingiuriose o sconvenienti, il Presidente lo richiama. Il Consigliere può dare spiegazioni in seguito alle quali il Presidente conferma o ritira il richiamo. Se il Consigliere persiste nel comportamento irregolare, il Presidente gli interdice la parola. Nell'ipotesi che il Consigliere, nonostante il richiamo, persista nel suo atteggiamento, il Presidente può sospendere la seduta ed eventualmente scioglierla.
3. Il Presidente concede e revoca la parola, secondo l'ordine di prenotazione e può stabilire, di volta in volta, all'inizio di ciascun punto all'ordine del giorno, secondo la sua importanza, il tempo massimo di ciascun intervento, fermo restando il diritto di ciascun Consigliere di parlare per dieci minuti.

Art. 15 Poteri del Vicepresidente

1. Il VicePresidente dell'Unione sostituisce il Presidente dell'Unione in caso di assenza o impedimento, anche temporanei, e, durante la sostituzione, esercita gli stessi poteri che spettano al Presidente.

Art. 16 Diritto d'intervento

1. Ciascun Consigliere, il Presidente ed i componenti della Giunta, hanno diritto di intervento una sola volta su ciascun punto all'ordine del giorno, ad eccezione delle interrogazioni, per il tempo indicato dal Presidente dell'Unione all'inizio della discussione sul punto stesso.
2. Nella trattazione di ogni argomento all'ordine del giorno, ciascun Consigliere può parlare per una sola volta, per non più di dieci minuti e non più di venti minuti per argomenti riguardanti il bilancio, lo statuto e i regolamenti.
3. Ciascun Capogruppo, alla conclusione del dibattito, può rendere dichiarazioni di voto per una durata non superiore a 5 minuti.
4. Dopo il completamento della fase di votazione sul punto ciascun Consigliere ha diritto di intervento esclusivamente per fatto personale, qualora abbia motivo per ritenersi personalmente leso dalle dichiarazioni di altro Consigliere. Il Presidente decide sull'esistenza o meno del fatto personale e, in caso di dissenso, decide il Consiglio, senza discussione, per alzata di mano ed a maggioranza di voti.

CAPO V CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 17 Conferenza dei Capigruppo

1. I Capigruppo, unitamente al Presidente dell'Unione, che la presiede, costituiscono un organismo permanente denominato Conferenza dei Capigruppo.

2. La Conferenza dei Capigruppo è organo di ausilio del Presidente con funzioni propositive, consultive e di programmazione dei lavori del Consiglio.

Art. 18 Costituzione delle Commissioni

1. Sono costituite le seguenti Commissioni Consiliari, composte da otto consiglieri, di cui quattro per il Comune di Massafra, due per il Comune di Crispiano e due per il Comune di Statte:

- **1^a Commissione “Affari Generali ed Istituzionali”**, con il compito di trattare le seguenti materie: statuti, Regole,amenti, rappresentanza, attività legale, funzionamento organi istituzionali, organizzazione burocratica, affari generali, formazione, e-government e ogni altra materia non di competenza delle altre commissioni:
- **2^a Commissione “Affari tecnici e finanziari”**.
- **3^a Commissione “Servizi alla persona e sviluppo del territorio”**

2. Il Presidente ed i componenti della Giunta Unionale non possono far parte, con diritto di voto, di nessuna Commissione, ma possono partecipare alle stesse con diritto di intervento.

3. All'elezione dei componenti le Commissioni si provvede mediante distinte votazioni separate da parte dei rappresentanti di ciascun comune associato.

Art. 19 Funzionamento delle Commissioni

1. Il Presidente di ciascuna Commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti.

2. L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della Commissione che è tenuta entro 20 giorni da quello in cui è esecutiva la deliberazione di nomina, ed è presieduta e convocata dal consigliere più anziano per età.

3. Nella medesima riunione di cui al comma 2, la Commissione elegge al suo interno il Vicepresidente, il quale in caso di assenza del Presidente lo sostituisce ed esercita le funzioni connesse alla carica di Presidente.

4. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Il Presidente della Commissione è tenuto a convocare tempestivamente la Commissione quando ne faccia richiesta il Presidente dell'Unione o almeno due dei componenti assegnati alla stessa per argomenti rientranti nella competenza della stessa Commissione, inserendo all'Ordine del Giorno gli argomenti richieste.

5. La convocazione è disposta a cura del Presidente con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della commissione, nel loro domicilio, almeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Della convocazione è inviata copia al Presidente dell'Unione entro lo stesso termine., le riunioni delle Commissioni consiliare posso essere effettuate anche in videoconferenza, previa decisione adottata in tal senso dal Presidente della Commissione, applicando in via analogica le disposizioni di cui agli articoli 8bis), 8ter) e 8quater) del regolamento.

6. Assume le funzioni di Segretario della Commissione il componente più giovane di età, il quale ha il compito di verbalizzare le sedute. Copia di ciascun verbale dovrà essere inviato al Presidente dell'Unione ed al Segretario Generale.

7. E' possibile procedere alla convocazione congiunta di più commissioni quando l'argomento oggetto di trattazione si ritiene possa rientrare nella sfera di competenza di più commissioni.

8. Le riunioni delle Commissioni consiliari sono considerate valide con la presenza del numero legale pari a numero tre componenti.

9. In caso di impossibilità a partecipare ai lavori da parte di un componente della Commissione, lo stesso potrà essere sostituito da un consigliere unionale appartenente al medesimo Comune e non componente della stessa Commissione.

Art. 20 Compiti delle commissioni

1. Le commissioni provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio se alle stesse rimessi dal Presidente dell'Unione o rinviati dal Consiglio.
2. Le commissioni hanno, altresì, potere d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza.

Art. 21 Incarichi di studio

1. Il Consiglio dell'Unione può conferire alle commissioni permanenti incarico di studiare piani e programmi di rilevanza particolare, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.
2. Il Presidente della commissione riferisce al Consiglio, periodicamente, sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.

CAPO VII I CONSIGLIERI SCRUTATORI

Art. 22 Designazione e funzioni

1. All'inizio di ciascuna seduta, ove necessario, effettuato l'appello, il Presidente designa due consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore.
2. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Presidente. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza dei consiglieri scrutatori.
3. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Essi assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.

CAPO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 Entrata in vigore e diffusione

1. Il presente regolamento entra in vigore sin dalla data di approvazione.
2. Una copia del presente regolamento deve rimanere depositata nella Sala delle adunanze durante le sedute, a disposizione dei Consiglieri. Copia dello stesso verrà consegnata, a cura dell'ufficio di Segreteria, ai consiglieri neo-eletti, all'atto dell'insediamento.